



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 96/ GC

del 27 settembre 2013

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (D.L.N.5/2012 CONVERTITO IN
L.35/2012)**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N. Cognome e nome	Presenti	Assenti
1 GALLO Giuseppe	SI	
2 ALTOMARE Giovanni	SI	
3 CICIPELLI Pierfederico	SI	
4 SICILIA Fernando	SI	
5 SIMARCO Antonio		SI

Presiede il Sindaco **Avv.Giuseppe GALLO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Carla CARUSO**

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di “*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

-l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n.241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo

dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la legge n.69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art.2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *«sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»*
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

RICORDATO, altresì, che la legge n.69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L.241 (introdotto dal citato art.7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n.150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-*bis*, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni,

condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un “commissariamento interno” in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato “*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*” intendendosi, con il termine “amministrazione”, la sfera “gestionale”);

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n.190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” cd. “Anticorruzione” in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

RICORDATO che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che “*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*”;

RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale);

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*”;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art.97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire in via generale il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RITENUTO altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza delle

posizioni organizzative, che svolgono funzioni di tipo dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione, salvo per il caso dei Settori 2 e 3, per i quali è richiesta una competenza squisitamente tecnica, in ragione della quale, in caso di inottemperanza del Responsabile del Settore 2, questi sarà sostituito dal Responsabile del Settore 3, e, viceversa, in caso di inottemperanza del Responsabile del Settore 3, questi sarà sostituito dal Responsabile del Settore 2;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile del Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario generale procederà in sostituzione, salvo che per i casi dei Settori 2 e 3, per come meglio esplicitato in precedenza;

RICORDATO l'art. 54 del D. Lgs. 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere “b” e “c”;

DATO ATTO che per il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo lo stesso alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI INDIVIDUARE** in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
- 3. DI STABILIRE** che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza delle posizioni organizzative, che svolgono funzioni di tipo dirigenziale, l'attuazione della presente deliberazione sarà articolata nel modo seguente:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione, salvo per il caso dei Settori 2 e 3, per i quali è richiesta una competenza squisitamente tecnica, in ragione della quale, in caso di inottemperanza del Responsabile del Settore 2, questi sarà sostituito dal Responsabile del Settore 3, e, viceversa, in caso di inottemperanza del Responsabile del Settore 3, questi sarà sostituito dal Responsabile del Settore 2;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile del Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario generale procederà in sostituzione, salvo che per i casi dei Settori 2 e 3, per come meglio esplicitato in precedenza;
- 4. DI DARE ATTO** che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento sia direttamente il Responsabile di Settore, e questi non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale, ovvero, per i Settori 2 e 3, al Responsabile del Settore, rispettivamente, 3 e 2, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludano il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
- 5. DI DISPORRE** che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
- 6. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Settori e al Segretario Generale;
- 7. DI DISPORRE**, a cura del Segretario generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Rogliano in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente."

Il Segretario Generale
f.to **Dott.ssa Carla CARUSO**

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 27 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
f.to Giuseppe VIGLIATURO

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa,

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe GALLO

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)

☐ **E' STATA RIMESSA** , in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,
con nota n. _____ del _____ (art.125, D.Lgs. n.267/00)

☐ **E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** (art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

☐ **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

☐ trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

f.to Dr.ssa Carla CARUSO